

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3019

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TUZI, DAVIDE AIELLO, CARABETTA, DE CARLO, GRIPPA, IOVINO,
MARTINCIGLIO, NAPPI, PENNA, SCANU, SCERRA, VILLANI**

Disposizioni per l'organizzazione e lo sviluppo tecnologico degli spazi urbani mediante processi innovativi realizzati con l'impiego della rete *internet* (*smart city*)

Presentata il 14 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Viviamo in un contesto storico che vede l'innovazione tecnologica e la società sempre più affini e interconnesse.

La tecnologia, infatti, sviluppandosi e progredendo, ha semplificato la vita dell'uomo e l'ha aiutato a superare molte sfide rendendosi quasi indispensabile.

Le città, che sono il centro nevralgico della vita dell'uomo e della comunità, dovrebbero rispondere alle richieste della società in evoluzione ed essere sempre più tecnologiche e all'avanguardia, rispettando le risorse ambientali e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

In questo contesto di esigenze e di ambienti che cambiano si sviluppa la *smart city*, uno spazio urbano in cui tecnologia e comunità convivono e si integrano.

La *smart city* è un insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese all'ottimizzazione delle risorse e all'innovazione dei servizi pubblici al fine di mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale.

La *smart city* è un insieme di modelli di inclusione e di interconnessione tra il pubblico e privato grazie ai quali la pubblica amministrazione si rinnova adottando scelte inclusive ed ecosostenibili.

Al centro della sfida vi è la costruzione di un nuovo genere di bene comune, una grande infrastruttura tecnologica e immateriale che consenta il dialogo tra persone e oggetti, integrando informazioni e generando intelligenza, producendo inclusione e migliorando il nostro vivere quotidiano.

Per ciò che riguarda il *procurement* (cioè il processo di ricerca e accettazione di termini e acquisizione di beni, servizi o lavori da una fonte esterna, spesso tramite una procedura di gara o di offerta competitiva) innovativo, è evidente l'importante ruolo della pubblica amministrazione, che attraverso procedure più snelle e strumenti innovativi, come i partenariati pubblico-privati evoluti, è in grado di sviluppare *asset* strategici come le *smart city*, aprendo, quindi, il campo alla « finanza di impatto sociale ».

In Italia manca una disciplina delle *smart city* che ne garantisca il coordinamento e, pertanto, la presente proposta di legge intende porre rimedio a tale lacuna.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, cioè lo sviluppo, l'organizzazione e il coordinamento delle *smart city*, nonché l'applicazione e la sperimentazione delle tecnologie nei territori e la cooperazione tra enti locali, privati e università.

L'articolo 2 prevede le definizioni di *smart city* e di *sport city*: i luoghi, gli ecosistemi, le comunità e i contesti, riferiti agli enti territoriali di livello comunale, metropolitano o di area vasta, nei quali siano stati avviati processi di innovazione, in ambito urbano ed extraurbano, comprensivi dei percorsi e delle palestre della salute, nelle quali gli interventi infrastrutturali, digitali, tecnologici, economici e sociali, legati anche alla pratica dell'attività sportiva, incidono positivamente sugli indicatori di benessere e di salute della popolazione. Viene, quindi, evidenziato che il mondo delle *smart city* è non solo la città ma ogni spazio e ogni elemento che sappia valorizzare le risorse e rendere quei luoghi innovativi e allo stesso tempo inclusivi. Attraverso la digitalizzazione degli stru-

menti di uso quotidiano si possono valorizzare anche spazi preesistenti, che divengono punto focale di momenti di sport e di socializzazione.

L'articolo 3 istituisce l'Unità nazionale per lo sviluppo e il coordinamento delle *smart city*, con il compito di assicurare il coordinamento dei processi di innovazione e di sviluppo delle *smart city* e di definirne i relativi requisiti e *standard* tecnici.

L'articolo 4 prevede una serie di strumenti per l'applicazione e la sperimentazione di tecnologie per lo sviluppo delle *smart city*, disciplinando il rapporto tra l'iniziativa privata di innovazione sperimentale e le esigenze della pubblica amministrazione.

Le competenze e le risorse private possono essere un ottimo « trampolino di lancio » per la realizzazione di progetti nel settore pubblico, ma è necessario coinvolgere anche il mondo universitario, fulcro e centro di idee giovani e innovative. Per tale ragione l'articolo 5 prevede l'istituzione di *campus* di innovazione sperimentale, destinati a semplificare e accelerare la collaborazione con le imprese e con gli enti territoriali ai fini della digitalizzazione.

Al fine di assicurare una diffusione capillare nel territorio nazionale delle *smart city* e delle *sport city* è indispensabile che le procedure per la loro realizzazione risultino agevoli e pratiche e, pertanto, l'articolo 6 prevede l'applicazione delle procedure semplificate, già previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento a un soggetto esterno della realizzazione delle *city*.

Infine, l'articolo 7 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di sviluppo, organizzazione e coordinamento delle *smart city*, definite ai sensi dell'articolo 2, nonché in materia di applicazione e di sperimentazione delle tecnologie nei territori e di cooperazione tra enti locali, privati e università, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 2.

(Definizioni di smart city e di sport city)

1. Ai fini della presente legge, per *smart city* si intendono i luoghi, le piazze, gli ecosistemi, le comunità e i contesti, riferiti agli enti territoriali di livello comunale, metropolitano o di area vasta, nei quali siano stati avviati processi di innovazione ovvero siano stati adottati sistemi tecnologici finalizzati alla gestione innovativa ed eco-sostenibile delle risorse e all'erogazione inclusiva, accessibile ed efficiente di servizi integrati, che prevedano anche la partecipazione attiva dei cittadini.

2. I processi di innovazione di cui al comma 1 devono prevedere espressamente l'utilizzo di tecnologie di gestione territoriale che sfruttino le potenzialità della rete e della connessione *internet* per una gestione integrata e ottimizzata delle *smart city* quali spazi fisici e sociali, volti al soddisfacimento dei bisogni diretti o indiretti dei cittadini e ai fini del miglioramento della competitività delle imprese del territorio.

3. Ai fini della presente legge, per *sport city* si intendono gli spazi urbani che consentono ai cittadini lo svolgimento dell'attività sportiva presso luoghi di aggregazione.

Art. 3.

(Unità nazionale per lo sviluppo e il coordinamento delle smart city)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Unità nazionale per lo sviluppo e il coordinamento delle *smart city*, di seguito denominata « Unità », con il compito di assicurare il coordinamento dei processi di innovazione e di sviluppo delle *smart city*. A tale fine l'Unità, sentito il Comitato tecnico di cui al comma 2:

a) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, strategie, obiettivi e ambiti prioritari di intervento atti a garantire lo sviluppo omogeneo delle *smart city* nel territorio;

b) istituisce, con apposita deliberazione, e gestisce il Registro delle *smart city*, definendo i requisiti e le modalità per l'iscrizione al medesimo Registro;

c) predispone ogni tre anni, a decorrere dal 31 dicembre 2021, il Piano nazionale per lo sviluppo delle *smart city*, individuando le linee guida e gli *standard* tecnici e finanziari da seguire nello sviluppo dei processi di innovazione e nell'adozione dei sistemi tecnologici di cui all'articolo 2;

d) verifica la conformità dei processi di innovazione e dei sistemi tecnologici adottati alle linee guida e ai parametri tecnici stabiliti dal Piano nazionale di cui alla lettera c);

e) provvede al monitoraggio dell'attuazione dei processi di innovazione e dell'adozione dei sistemi tecnologici di cui all'articolo 2, anche avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica e degli enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN);

f) fornisce assistenza tecnica e supporto al fine di individuare le opportunità di finanziamento dei processi di innovazione, mediante forme di partenariato pubblico-privato, fondi strutturali europei e fondi nazionali;

g) favorisce la diffusione delle migliori pratiche e il riuso delle soluzioni tra gli enti

territoriali, convocando con cadenza annuale una conferenza di raccordo tra i medesimi enti territoriali per identificare le esperienze significative realizzate nel territorio nazionale;

h) istituisce l'Osservatorio nazionale sulle *smart city*, avente il compito di individuare le iniziative, i processi e i servizi relativi alle *smart city* nel territorio nazionale e di predisporre un rapporto annuale sulla situazione delle *smart city* in Italia.

2. Presso l'Unità è istituito il Comitato tecnico per le *smart city*, formato da sette membri in possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel settore dell'innovazione, di cui uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e due designati dalla società PagoPa Spa. Il Comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il presidente. L'incarico dei membri è gratuito e ha durata triennale, con possibilità di rinnovo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento dell'Unità nonché le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 4.

(Strumenti per l'applicazione e la sperimentazione di tecnologie per lo sviluppo delle smart city)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, gli enti territoriali possono:

a) stipulare patti e accordi di innovazione con imprese, enti pubblici e privati di

formazione e ricerca, associazioni e organizzazioni della società civile, aventi ad oggetto la sperimentazione o l'installazione nel territorio urbano di tecnologie innovative, senza alcun corrispettivo a carico degli enti territoriali per la cessione di beni e servizi da parte delle imprese partecipanti, fatta salva la possibilità di concedere l'utilizzo a fine promozionale di spazi e beni pubblici; gli enti possono, altresì, concedere al soggetto sperimentatore la possibilità, durante la sperimentazione, di prevedere entrate in forma di sponsorizzazione al solo fine di ridurre o eliminare i costi della sperimentazione stessa;

b) partecipare, per una quota non superiore al 49 per cento del capitale sociale, a distretti urbani di innovazione sperimentale, costituiti in forma di consorzi, società a responsabilità limitata o società per azioni, e aventi come oggetto esclusivo la progettazione o la realizzazione di interventi di innovazione urbana all'interno di una porzione predefinita di territorio, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, al fine di accrescere i servizi per i residenti e la fruizione dello spazio urbano.

Art. 5.

(Campus di innovazione sperimentale)

1. Le università, anche in consorzio tra loro, possono stipulare con le imprese e con gli enti territoriali accordi per l'istituzione di *campus* di innovazione sperimentale, allo scopo di semplificare e di accelerare la collaborazione reciproca al fine di sviluppare tecnologie innovative che offrano concrete soluzioni a specifiche questioni pubbliche. La direzione del *campus* è concertata tra le imprese, gli enti territoriali e le università, anche per il tramite di loro delegati.

2. La direzione del *campus* di innovazione sperimentale stabilisce un programma di lavoro partecipato tra le imprese, gli enti territoriali e le università che preveda l'attuazione della sperimentazione in maniera prevalente negli spazi fisici del *campus* stesso. A tale fine gli enti territoriali si impegnano, con le università, a fornire gli

spazi fisici adeguati alla creazione del *campus* stesso, favorendo l'utilizzo di aree dismesse o di locali limitrofi alle università. È fatto esplicito divieto all'ente territoriale di richiedere un canone di locazione per l'utilizzo degli spazi ai fini didattici e di sviluppo delle tecnologie concertate tra le università e le imprese.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca nel *campus* di innovazione sperimentale, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo, l'università si impegna a conferire spazi, risorse finanziarie nella quota stabilita dal contratto, nonché risorse umane e scientifiche. Le imprese partecipanti si impegnano a fornire risorse finanziarie, attrezzature, materiali e competenze manageriali, nonché a istituire assegni di ricerca industriali e borse di studio e di dottorato di ricerca nel numero minimo di uno per ciascuna impresa, con l'obiettivo di sviluppare competenze tecniche e applicate funzionali all'attività di ricerca sviluppata nel *campus*, per i quali le università si impegnano a gestire l'amministrazione e la pubblicazione dei relativi bandi di concorso. L'impresa può ottenere dall'ente territoriale e dall'istituto formativo anche l'autorizzazione alla ristrutturazione e all'adeguamento dei locali ospitanti. L'ente territoriale si impegna a fornire supporto amministrativo e a favorire lo sviluppo di tecnologie che rispondano a problemi concreti della realtà urbana di riferimento. Le attrezzature conferite al *campus* dai soggetti partecipanti sono vincolate all'attività di ricerca del *campus* stesso fino al termine della sperimentazione sancita dal programma di lavoro di cui al comma 2. Le scelte tecnologiche operate dai *campus* devono permettere l'integrazione anche tra soluzioni di produttori diversi e favorire l'adozione di collegamenti condivisi e uniformi tra i diversi *campus*.

Art. 6.

(Procedure semplificate)

1. Al fine di agevolare la realizzazione e la diffusione delle *smart city* e delle *sport city*, si applicano le procedure semplificate

individuato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevedendo, per quanto concerne la procedura negoziata di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020, che la consultazione ivi prevista possa essere limitata a un numero di operatori pari a tre.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

